



**RICHARD-GINORI 1735 S.P.A.
STATUTO**

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "RICHARD-GINORI 1735 S.P.A."

Art. 2

La società ha sede in Sesto Fiorentino (FI).

I competenti organi sociali della società hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, succursali, uffici di direzione, filiali,

uffici di rappresentanza, agenzie, depositi, stabilimenti di produzione ed altre unità di attività ogni qualvolta lo ritengano necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3

La società ha per oggetto:

- l'esercizio, in Italia ed all'estero, dell'industria della ceramica, del vetro e in generale dell'industria dei prodotti di lusso per la produzione di articoli di porcellana, maiolica, terraglia forte, terraglia dolce, terracotta, grès, cristallo, mezzo cristallo, vetro speciale, e comune, articoli casalinghi, stoviglie, articoli di gioielleria ed arredi, nonché di ogni altro prodotto affine e/o complementare e comunque appartenente alla categoria dei prodotti di lusso, di materie plastiche in genere, similari, derivati ed innovazioni, per l'uso domestico, ornamentale, industriale devozionale od altro;

- l'esercizio in Italia ed all'estero del commercio all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sopra specificati, di produzione propria e/o di terzi, nonché la commercializzazione di opere d'arte e/o di mobili e/o di oggetti di

antiquariato, di origine nazionale e/o estera, in forma diretta o indiretta con o senza deposito nonché l'importazione e la vendita di prodotti in metalli preziosi.

Detta attività potrà essere svolta anche in forma di commissionaria o di

intermediario di commercio, con il conferimento e/o l'assunzione di mandati di agenzia, rappresentanza e altri con o senza deposito.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in via non prevalente, la società può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;

- assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

In ogni caso, alla società e' espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del decreto

legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (e successive modificazioni), attività fiduciaria, le attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1385 (e successive modificazioni), l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (e successive modificazioni), attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108 (e successive modificazioni), ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

Art. 4

La durata della società e' fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata a norma di legge.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5

Il capitale e' determinato in Euro 10.787.040,00 (diecimilionisettecentoottantasettemilaquaranta virgola zero zero) suddiviso in n. 99.880.000 (novantanovemilioniottocentottantamila) di azioni del valore nominale di Euro 0,108 (zero virgola centootto) cadauna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso, in conformità alle direttive emanate con la deliberazione 3 marzo 1994 del

C.I.C.R. ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.

385 (e successive modifiche) e relative disposizioni attuative.

Art. 6

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori nel rispetto dei limiti all'emissione ad essi imposti ai sensi di legge.

L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione, a norma degli

articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà di deliberare aumenti di capitale e/o l'emissione di obbligazioni convertibili, con o senza warrant.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, nel caso di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili, ai Soci spetta il diritto di opzione a norma di legge.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Non e' consentita l'emissione di azioni a voto plurimo.

Art. 7

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengono a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i comproprietari. Si applica inoltre l'art. 2347, secondo e terzo comma, codice civile.

ASSEMBLEE**Art. 8**

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea e' ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

Le Assemblee possono essere convocate fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può venire convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale in esecuzione di deliberazione del Collegio Sindacale

medesimo, ovvero qualora ne facciano domanda tanti Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche dal Presidente del Collegio

Sindacale in esecuzione di una deliberazione del Collegio Sindacale medesimo, ovvero da 2 (due) Sindaci effettivi, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante

avviso di convocazione contenente indicazione del giorno, dell'ora e del

luogo dell'adunanza nonché l'elenco della materia da trattare, sia della prima che della seconda convocazione e, ove consentito dalla legge, la data dell'eventuale terza adunanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore, MF, Italia Oggi, Il Giornale o Il Corriere della Sera entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. L'Assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione

dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Art. 9

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea.

Art. 10

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto dal Presidente Onorario, o dal Vice Presidente, ovvero, in loro assenza da altra persona, anche non Socio, di volta in volta indicata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, constatare la regolare costituzione della stessa, nonché dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Art. 13

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto stabilito all'art. 13bis per la nomina del Consiglio di Amministrazione e all'articolo 14 per la nomina del Collegio Sindacale.

Art. 13bis

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della seguente procedura e comunque della disciplina di legge e regolamentare applicabile.

I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Amministratore dovranno depositare una lista, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositare una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designande alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Amministratore.

Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno

depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'idoneità a

qualificarsi come indipendente, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e dovrà depositarsi altresì ogni altra informazione richiesta dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Entro dieci giorni prima della data dell'Assemblea le liste presentate dai Soci sono messe a disposizione del pubblico.

Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di

ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci.

Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere salvo uno;

b) dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti è

tratto un Amministratore, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

Qualora il numero di Amministratori indipendenti sia inferiore a quello previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, si procederà ad escludere il candidato eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza; il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci il necessario numero di Amministratori indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Per l'elezione degli Amministratori, che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Art. 14

La nomina dei componenti il collegio sindacale avviene nel rispetto della

seguinte procedura e comunque della disciplina di legge e regolamentare applicabile.

I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco dovranno depositare una lista, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositare una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designande alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Sindaco.

Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno

depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e dovrà depositarsi altresì ogni altra informazione richiesta dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Entro dieci giorni prima della data dell'Assemblea le liste presentate dai Soci sono messe a disposizione del pubblico.

Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di

ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci.

Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc. secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;
- b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;
- c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo per primo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Per l'elezione dei Sindaci, che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci, l'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le

maggioranze di legge e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

AMMINISTRAZIONE

Art. 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, anche non Soci, nominati dalla Assemblea ordinaria.

L'Assemblea che procede alla nomina determina anche il numero dei

componenti il Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo

stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e comunque per non più di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della sede sociale,

purché in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta almeno da 2 (due) Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Presidente del Collegio Sindacale in esecuzione di deliberazione del Collegio Sindacale medesimo, ovvero da 2 (due) Sindaci effettivi, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo per iscritto via telex, telefax o a mezzo telegramma almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione; dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. In caso di urgenza sono valide le convocazioni fatte, anche per telefono, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito anche in

difetto di formale convocazione ove siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce regolarmente con la presenza

della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Presidente o chi ne fa le veci ha facoltà di invitare a partecipare alla

riunione del Consiglio di Amministrazione, oltre che esperti esterni alla società, i dirigenti, i responsabili delle principali funzioni aziendali della società o del Gruppo e in generale chiunque ritenga necessario, con funzioni consultive (e con obbligo di riservatezza).

Art. 17

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Agli amministratori sono inoltre espressamente attribuiti, ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 2365, secondo comma, codice civile, i poteri di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, nonché il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea

in sede di nomina, provvede ad eleggere tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto l'Assemblea, può anche nominare un Presidente Onorario che avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e di intervenire in Assemblea, senza peraltro facoltà di voto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare un Comitato Esecutivo e/o 1 (uno) o più Amministratori Delegati, Direttori, nonché Procuratori speciali determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, non oltre la sua prima successiva riunione e comunque nei termini di legge, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società del Gruppo. In particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, sulle operazioni poste in essere che assumano un'incidenza rilevante sulla situazione economico-patrimoniale del Gruppo o che possano presentare elementi di criticità, sulle operazioni infra gruppo (inclusi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura) poste in essere con parti correlate o che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla

esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la nomina del Comitato Esecutivo e la fissazione della sua durata, delle sue attribuzioni e della remunerazione dei suoi componenti;

- la remunerazione degli Amministratori;
- l'eventuale istituzione di Comitati e Commissioni con funzioni consultive, determinandone la competenza, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Art. 18

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono tempestivamente, con le modalità più opportune e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società del gruppo. In particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, sulle operazioni poste in essere che assumano un'incidenza rilevante sulla situazione economico-patrimoniale delle società del gruppo o che possano presentare elementi di criticità, sulle operazioni intra gruppo (inclusi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura) poste in essere con parti correlate o che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.

Art. 19

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza

legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti.

Nei limiti della delega, la rappresentanza della società spetta anche, ove

nominati, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità può autorizzare alla firma sociale anche gli altri amministratori, dirigenti e funzionari della società nonché procuratori.

Art. 20

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese

sostenute nell'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo che verrà determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e che sarà ripartito, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo apposita deliberazione del Consiglio stesso.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i soggetti aventi i requisiti di legge, nominati dall'Assemblea con la procedura prevista dall'Art. 14 del presente Statuto; l'Assemblea ne

determinerà, in occasione della nomina, la retribuzione, in conformità alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

Oltre alla retribuzione fissata dall'Assemblea, ai Sindaci spetterà anche il

rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

I Sindaci così nominati durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il Presidente ne accerti la

necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio strutturato secondo legge. Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire ai soci acconti sul dividendo.

Art. 22bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

Quest'ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un'adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società ovvero nell'esercizio di attività professionale e posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica; in tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente dalla conoscenza del difetto alla sostituzione del dirigente decaduto.

Art. 23

Il Controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione.

L'incarico del Controllo contabile è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 24

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle azioni da essi possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che in sede di approvazione del bilancio potrà stabilire una diversa destinazione degli utili, quale ad esempio la costituzione di riserve straordinaria e speciali, o di fondi aventi speciale destinazione, ovvero il loro rinvio, in tutto o in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, anche non Soci, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

CONTROVERSIE**Art. 26**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, oppure tra i Soci e la società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori oppure tra gli amministratori e i sindaci e/o i liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio ed alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la società.

DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 27**

Il domicilio dei Soci, per quanto riguarda i rapporti tra loro e la società, e' quello che risulta dal libro Soci.
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di Legge.